



AUDIZIONE del  
Consiglio nazionale Ordine degli Assistenti sociali - CNOAS  
presso la presso 7a Commissione Senato

in merito alle  
Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti  
AS 2305

14 settembre 2021

## **Introduzione**

1. La formazione degli Assistenti sociali
2. Le competenze professionali degli Assistenti sociali
3. Il sistema universitario e l'esame abilitante

## **INTRODUZIONE**

Gli assistenti sociali sono presenti in tutti i contesti istituzionali pubblici e del Terzo Settore che offrono opportunità e risposte alle persone e alle famiglie.

L'attuale ordinamento della professione – L. 23 marzo 1993, n. 84 e il DPR 5 giugno 2001, n. 328 in particolare – delinea il profilo dell'assistente sociale in ordine alla sua autonomia tecnico-professionale, alle aree di intervento, alle modalità di esercizio professionale e all'articolazione delle sue funzioni, dal lavoro con le persone a quelle di coordinamento e direzione. Le normative richiamano inoltre la possibilità di svolgere funzioni didattiche e formative.

Il DPR 328 individua le linee di attività professionali articolate nelle due sezioni dell'albo, distinguendo di fatto due profili mentre, a livello internazionale, i principali documenti delle organizzazioni professionali e le ricerche più recenti riconoscono nel servizio sociale un profilo unitario nel promuovere i diritti e la giustizia sociale, alla luce dei processi di trasformazione sociale, caratterizzati da complessità e da rapidità. È evidente a tutti che l'emergere di vecchie e nuove vulnerabilità, ancor più oggi con la pandemia, richiedono una risposta professionale organica, dove le competenze, da sviluppare e consolidare nella formazione continua, sono complementari per il perseguimento della mission professionale, nella consapevolezza che la fragilità e la marginalità delle persone possono essere affrontate solo in un'ottica comunitaria e di sistema.

Lo scopo principale della professione di assistente sociale, in tutto il mondo, è promuovere il benessere delle persone, delle comunità e della società (IFSW, 2014).

Ne deriva che le competenze degli assistenti sociali necessarie per perseguire le proprie finalità è costituita da un insieme di conoscenze, abilità e atteggiamenti etici, teoricamente fondato e metodologicamente ordinato, utile ad affrontare, criticamente, ogni situazione professionale.

Una riflessione complessiva e condivisa sul servizio sociale, e in particolare sull'assistente sociale, sulle sue competenze e sui processi formativi che possano supportare la loro acquisizione, è una necessità fortemente sentita non solo dalla comunità professionale ma soprattutto dai cittadini e dal mondo della politica, si pensi all'area della tutela dei minori e delle famiglie, ambito complesso per il quale le competenze per la gestione di situazioni di conflittualità, violenza, trascuratezza nelle cure devono essere rinforzate e sono necessari interventi integrati di sostegno e di protezione dei bambini e delle loro famiglie.

La professione deve essere in grado di sviluppare adeguati modelli e strumenti professionali per non subire il cambiamento, ma, al contrario per interagire con esso, creativamente e produttivamente, svolgendo un ruolo di advocacy nei processi delle politiche sociali. Si tratta, ora, di attivare un pensiero strategico per traghettare il ruolo e la formazione delle competenze degli assistenti sociali verso le esigenze di innovazione utili a costruire una società più giusta e inclusiva.

## **1. La formazione degli assistenti sociali**

L'Ordine professionale, da quasi 20 anni, chiede una revisione dei percorsi universitari, un investimento in ricerca di servizio sociale e una diversa organizzazione dell'Ordine stesso.

È stato più volte richiesto, anche con appositi disegni di legge, un ripensamento della formazione che ridefinisca:

- a) competenze ed esercizio della professione per coloro che conseguono il titolo di laurea triennale;
- b) competenze ed esercizio della professione per coloro che conseguono il titolo di laurea magistrale;
- c) introduzione di elenchi speciali e definizione di specializzazioni;
- d) investimento in dottorati (al momento ne contiamo uno solo in tutta Italia);
- e) individuazione di livelli omogenei per i tirocini curriculari (attualmente abbiamo notizia di tirocini svolti con professionisti radiati e di riconoscimento di percorsi di volontariato che nulla hanno di professionale o in servizi dove non è presente l'assistente sociale, dove quindi il tirocinio non offre un'esperienza specifica);
- f) investimento nella ricerca e nello sviluppo di dipartimenti o perlomeno settori scientifico-disciplinari specifici (attualmente in tutta Italia possiamo contare un professore ordinario iscritto all'Ordine e nemmeno una decina di docenti incardinati);
- g) eliminare la possibilità di accedere all'esame di Stato con la sola laurea Magistrale senza aver il titolo triennale o addirittura accedervi senza il titolo L-39 o LM-87 con la Laurea in Scienze Politiche - indirizzo politico-amministrativo - vecchio ordinamento, equiparata per i concorsi e che per analogia le università hanno accettato.

È di tutta evidenza che l'attuale crisi sociale, la fragilità del sistema dei servizi e la presenza di bisogni sempre più complessi richieda un ripensamento della strutturazione dei percorsi formativi e di accesso alla professione. Ribadiamo, anche in questa sede, che a fronte di un investimento strategico e non per forza economico gli esiti sarebbero molto elevati in termini di qualità e di efficienza del sistema a favore della popolazione.

## **2. Le competenze professionali dell'assistente sociale**

La competenza dell'assistente sociale è definita come la capacità di integrare e applicare la conoscenza, i valori, il metodo e le tecniche del servizio sociale nella pratica professionale, promuovendo il cambiamento sociale per il miglioramento della qualità della vita delle persone e delle comunità, a livello locale e globale, garantendone la partecipazione attiva e la valorizzazione dell'esperienza.

La competenza professionale ha un carattere multidimensionale, evolutivo e dinamico; essa è l'esito di competenze interconnesse che evolvono nel tempo, nei contesti formativi che costituiscono la base per la formazione della conoscenza scientifica necessaria ad informare l'esercizio della professione. I diversi livelli della formazione accademica (Laurea Triennale, Laurea Magistrale, Master, Scuola Dottorale) e la formazione continua obbligatoria garantiscono l'apprendimento e l'aggiornamento delle conoscenze teoriche e metodologiche e delle competenze necessarie ad analizzare le continue trasformazioni dei contesti sociali in cui opera il

professionista, costruire relazione, fiducia e empowerment degli individui e delle reti, formulare piani di intervento per lo sviluppo sociale, la sostenibilità e l'innovazione sociale, riflettere criticamente sull'esercizio della pratica e costruire teoria dalla pratica attraverso il metodo scientifico.

Tra le competenze imprescindibili segnaliamo:

- dimostrare un comportamento etico e professionale,
- dare valore e includere la diversità e la differenza nell'azione professionale,
- promuovere i diritti umani e della giustizia sociale, economica e ambientale,
- pratica informata dalla ricerca e ricerca informata dalla pratica,
- esercizio della policy practice (pratica politica),
- costruire una relazione di fiducia (engagement) con individui, famiglie, gruppi, e comunità,
- valutazione (assessment) dei bisogni e delle risorse di individui, famiglie, gruppi, organizzazioni e comunità,
- progettazione e implementazione dell'intervento sociale con individui, famiglie, gruppi, organizzazioni e comunità,
- valutare gli interventi con individui, famiglie, gruppi, organizzazioni e comunità.

### **3. Il sistema universitario e l'esame abilitante**

Il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali compie periodicamente il monitoraggio sull'offerta formativa universitaria dei Corsi di Studio afferenti alla L-39 - Classe delle lauree in servizio sociale e alla LM-87 Classe delle Lauree Magistrali in Servizio Sociale e Politiche Sociali.

Le criticità rilevate e di seguito sintetizzate sono:

- nella sua forma attuale, il curriculum italiano non è conforme alle linee guida relative agli standard educativi ([www.iassw-aiets.org](http://www.iassw-aiets.org)) approvate dall'Associazione Internazionale delle Scuole di Servizio Sociale (IASSW) e dalla Federazione Internazionale degli Assistenti Sociali (IFSW).
- In particolare, per quanto concerne la L-39, va rilevato che negli ultimi anni si è verificata, nelle diverse sedi universitarie italiane, una preoccupante diminuzione dei CFU dedicati agli insegnamenti caratterizzanti afferenti al Servizio sociale, quali Principi e Fondamenti del Servizio sociale, Metodi e Tecniche del Servizio sociale, Etica e Deontologia.
- altrettanta preoccupazione desta la situazione in cui versa la maggioranza dei corsi di studio LM-87, nei cui Regolamenti gli insegnamenti afferenti alla disciplina del Servizio sociale non sono presenti, le discipline di servizio sociale sono insegnate da docenti che non hanno alcuna preparazione certificata;
- la diminuzione dei CFU riguarda anche le attività di tirocinio.
- I percorsi formativi attuali per l'organizzazione degli spazi, il numero degli studenti, il ridotto numero di tutor didattici, non sempre possono garantire una adeguata modalità di insegnamento che faciliti l'acquisizione di uno stile riflessivo e teso alla teorizzazione della pratica e al miglioramento degli interventi.
- La maggior parte degli insegnamenti di Servizio sociale non sono tenuti da docenti di ruolo, ma da professionisti che lavorano nei servizi o esperti del settore, con contratti temporanei, condizioni che non consentono di investire sulla ricerca empirica e sulla qualità della

didattica.

In questo contesto, è evidente, anche il tirocinio assume una posizione di grande rilievo nella formazione universitaria di un assistente sociale.

Insieme alla preparazione teorica, e con la supervisione di qualificati assistenti sociali in un servizio adeguato, e con l'accompagnamento dei tutor universitari, la formazione sul campo offre agli studenti e alle studentesse l'opportunità di sviluppare conoscenze, competenze, atteggiamenti specifici della professione. Attraverso l'esperienza di tirocinio, non solo lo studente fa pratica del metodo e degli strumenti della professione, ma mette alla prova della pratica le conoscenze teoriche, impara a stare all'interno delle organizzazioni e apprende i meccanismi procedurali e/o progettuali che gli enti hanno definito per l'attivazione dei servizi e lo sviluppo delle politiche sociali.

L'esigenza di una reale innovazione in molti campi, compreso quello delle politiche e dei servizi sociali, che la pandemia ha rivelato essere strategici per l'immediato futuro, interroga tutti gli attori coinvolti rispetto alla necessità impellente di costruire un sistema integrato che individui rapidamente strategie comuni di sviluppo del Servizio sociale. In funzione di interventi non solo riparativi, ma anche e soprattutto promozionali e preventivi: non solo per il benessere delle persone e della collettività, ma anche perché è ormai acclarato che le politiche promozionali e rivolte alla emancipazione delle persone, rappresentano un investimento e comportano una positiva ricaduta sia in termini di sicurezza che economica rispetto ai costi pubblici, diretti e indiretti.

È stato segnalato in più occasioni e ancora in questa sede – audizioni, documenti e ricerche – che attualmente la formazione degli Assistenti sociali in Italia è ancora lontana dagli standard europei e internazionali. Abbiamo chiesto più volte di rivedere il percorso formativo per portarlo a cinque anni con un aumento delle materie di indirizzo e specifiche (Metodi e tecniche del servizio sociale, Principi e fondamenti del servizio sociale, Organizzazione dei servizi sociali, ecc.) e la strutturazione di tirocini curriculari adeguati. Salvo alcune sedi che hanno investito adeguatamente sul percorso, molte sono le sedi in cui non viene prestata la sufficiente attenzione al tema.

Esito di questa situazione è un forte sbarramento all'esame di Stato e un successivo investimento diretto del professionista in percorsi di Formazione continua.

### **Ipotesi di intervento normativo**

Riteniamo che almeno parte di queste criticità e lacune possano essere superate con la trasformazione della LM87 in laurea abilitante definendo alcuni principi e requisiti inderogabili. Questo per garantire l'accesso dei giovani ad un percorso di studi adeguato alle competenze necessarie, aumentare la capacità dei nuovi professionisti a favore delle istituzioni e di tutta la società a tutela delle persone che alla professione si rivolgono. Si evidenzia alla 7ª commissione la necessità di:

- maggiore investimento sui tirocini curriculari che devono essere effettuati con un professionista assistente sociale regolarmente iscritto all'Albo;
- congruo aumento, nei piani di studio, delle materie di indirizzo e specifiche (almeno un terzo dei CFU complessivi);

- modifica dei requisiti d'accesso all'esame di Stato per la sezione A dell'Albo per la classe LM-87 attraverso proposta emendativa, di seguito indicata a titolo esemplificativo.

**AS 2305**

Dopo l'articolo ... , aggiungere il seguente:

- 1) Al fine di rendere abilitante la Laurea magistrale LM-87, il Ministero dell'Università e della ricerca, fermo restando il concerto del Ministro vigilante sull'ordine, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine nazionale ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua la disciplina delle classi LM-87 e L-39 garantendo, nel quinquennio, almeno 35 crediti formativi universitari di cui almeno 18 nel percorso della classe L-39 con lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo interno ai corsi di studio e ulteriori 70 crediti formativi universitari di materie di indirizzo professionalizzanti.
- 2) L'esame finale della classe LM-87 è abilitante solo qualora il candidato sia in possesso della classe L-39. Resta previsto, per i soli laureati della classe L-39 l'obbligo di esame di stato per l'accesso alla professione.
- 3) Il tirocinio, dando accesso al titolo abilitante, è valutato da una commissione apposita composta in maggioranza da professionisti specificamente individuati e formati dall'ordine nazionale e iscritti in una apposita sezione dell'albo.
- 4) A tal fine il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali individua, mediante apposito regolamento i requisiti di iscrizione alla sezione, i percorsi di formazione continua necessaria e le modalità di rotazione nelle commissioni. Il regolamento di cui al presente comma è approvato acquisito il parere del Ministro vigilante in accordo con il Ministro dell'università e della ricerca.

Si allega il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) del 2017.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Consiglio Universitario Nazionale

All' On.le Ministra

e per competenza

Al Direttore Generale DGSINFS

Al Dirigente dell'Ufficio VI DGSINFS

**SEDE**

**OGGETTO:** Proposta di modifica del D.M. 270/2004 per problemi sollevati dall'Ordine degli Assistenti sociali.

Adunanza del 5/7/2017

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

**Vista** la nota del Direttore Generale della DGSINFS prot. 17712 del 19/6/2017 con cui si trasmette la richiesta da parte dell'Ordine degli Assistenti sociali del 22/3/2017 che pone una problematica di rilievo relativa ai vari corsi di I e II livello che formano i futuri professionisti nel Servizio Sociale nonché le modalità di accesso all'albo professionale;

**Vista** la succitata nota dell'Ordina degli Assistenti sociali;

**Visto** il DM 509/1999;

**Visto** il DPR 328/2001, e in particolare gli artt. 21, 22 e 23;

**Visto** il DM 270/2004;

**Visti** i DDMM 16 marzo 2007 di determinazione delle classi di laurea e laurea magistrale;

**Visto** il DM 26 luglio 2007 di linee guida;

**Visto** il DI 9 luglio 2009 di equiparazione fra titoli ex 509/1999 e titoli ex 270/2004;

**Sentiti** i Relatori;

**IN VIA PRELIMINARE, RILEVA**

il legislatore, nel passaggio dal DM 509/1999 al DM 270/2004, ha cambiato il rapporto fra i percorsi universitari di primo e secondo livello. Infatti il DM 509/1999 prevedeva che le lauree specialistiche, quinquennali, contenessero sostanzialmente al loro interno un intero percorso triennale di laurea di primo livello. Al contrario il DM 270/2004 separa le lauree magistrali, biennali, dalle lauree di primo livello, affidando il controllo della coerenza complessiva del percorso quinquennale alla definizione da parte degli Atenei di "specifici criteri di accesso [ai corsi di laurea magistrale] che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione" (art. 6, comma 2). Scopo dichiarato di questa separazione è permettere una maggiore flessibilità nell'organizzazione dei percorsi di studio degli studenti, escludendo un collegamento obbligato e indissolubile fra titolo di primo livello e titolo di secondo livello e suggerendo invece (allegato 1, paragrafo 3, lettera e) del DM 26/07/2007) la creazione all'interno dei corsi di laurea magistrale di percorsi differenziati che permettano a studenti provenienti da corsi di laurea diversi il raggiungimento degli obiettivi formativi specifici del corso

di laurea magistrale. Di conseguenza, un intervento che, in assenza di una complessiva revisione della normativa, ponga dei vincoli a priori sui titoli richiesti per l'accesso ai corsi di determinate classi di laurea magistrale sarebbe in contrasto con lo spirito e la lettera dell'impianto del DM 270/2004 e dei successivi decreti attuativi.

Questo ragionamento si applica anche ai corsi in classi di laurea magistrale che danno accesso agli esami di stato per l'iscrizione ad albi professionali. Infatti, i corsi in tali classi non sono di necessità finalizzati solo all'iscrizione all'albo ma possono essere volti a formare anche altre figure professionali coerenti con gli obiettivi formativi qualificanti della classe. Pertanto, legare i requisiti curriculari richiesti per l'ingresso a tutti i corsi di una determinata classe di laurea magistrale esclusivamente alle necessità degli albi professionali introdurrebbe nel sistema una rigidità eccessiva limitando la possibilità di formazione di altre figure. La situazione sarebbe diversa se tali corsi di studio fossero automaticamente abilitanti all'esercizio della professione, ma attualmente questo non accade.

In ogni caso, albi professionali diversi hanno struttura, composizione e caratteristiche completamente differenti. Non appare dunque possibile delineare soluzioni che si possano adattare a tutti gli albi professionali senza distinzione alcuna.

Non di meno, il problema sollevato dall'Ordine degli Assistenti Sociali è reale. La causa è il mancato aggiornamento del DPR 328/2001 alla struttura dei corsi di studio prevista dal DM 270/2004. Infatti, gli artt. 22 e 23 del DPR 328/2001 che regolano l'esame di stato per l'accesso rispettivamente alle sezioni A e B dell'albo degli Assistenti Sociali, e la previsione dell'art. 21 che permette agli iscritti della sezione A di svolgere anche le attività professionali previste per la sezione B, si basano sull'idea che una laurea specialistica contenga completamente al suo interno una laurea di primo livello, idea che era alla base del DM 509/1999 ma non del DM 270/2004. Di conseguenza, mentre la struttura della classe 57/S ex DM 509/1999 che dava accesso all'esame per la sezione A dell'albo garantiva il possesso delle competenze fornite dalla classe 6 ex DM 509/1999 necessarie per lo svolgimento delle attività previste dalla sezione B dell'albo, la struttura della LM-87 (equiparata dal D.I. 9 luglio 2009 alla classe 57/S ex DM 509/1999 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi) non garantisce il possesso delle competenze fornite dalla classe L-39 ex DM 270/2004 (equiparata dal D.I. 9 luglio 2009 alla classe 6 ex DM 509/1999 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi). Gli iscritti alla sezione A dell'albo degli Assistenti Sociali possono perciò svolgere anche le attività professionali previste dalla sezione B, che richiedono una preparazione specifica dovendo gestire situazioni personali delicate, senza che sia garantito il possesso delle competenze necessarie.

Tutto ciò considerato

### **IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE PROPONE**

- La soluzione più naturale sarebbe intervenire sull'art. 22 del DPR 328/2001 includendo la richiesta del possesso di un titolo nella classe L-39 anche per l'accesso alla sezione A dell'albo, o più in generale includendo la possibilità di verificare nelle prove d'ammissione alla sezione A dell'albo anche l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per lo svolgimento delle attività professionali previste dalla sezione B dell'albo, comprese quelle acquisite nel tirocinio previsto nelle lauree della classe L-39 data l'importanza della preparazione



professionalizzante per lo svolgimento di tali attività. Quest'ultimo aspetto potrebbe essere risolto senza toccare l'art. 22 del DPR 328/2001 ma emanando una nota interpretativa che tenga conto delle modifiche normative introdotte dal DM 270/2004. Infatti, quando nell'art. 22, comma 2 lettera c) del DPR 328/2001 si parla di "una prova orale sui seguenti argomenti: [...] argomenti teorico-pratici relativi all'attività svolta durante il tirocinio" il termine "tirocinio" si riferiva originariamente all'attività di tirocinio svolta durante *tutto* l'arco quinquennale della laurea specialistica, compreso quindi il tirocinio (chiamato "professionalizzante" nell'art. 23 del D.P.R. 328/2001 ma non identificato come tale né nella classe 6 ex DM 509/1999 né nella classe L-39 ex DM 270/2004) previsto dalla laurea di primo livello. Di conseguenza, non essendo stata modificata la struttura dell'esame di stato, questa interpretazione del termine "tirocinio" deve ritenersi tuttora valida, permettendo quindi anche oggi di affrontare nella prova orale argomenti teorico-pratici relativi all'attività contemplata dai tirocini previsti dalle lauree nella classe L-39 (e non previsti in altre classi di laurea).

- Per garantire che i percorsi di studio finalizzati alla preparazione di Assistenti Sociali forniscano tutte le conoscenze e competenze necessarie, si potrebbe altresì inserire negli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea magistrale LM-87, in analogia con quanto già presente in altre classi, la seguente frase: "I corsi di laurea magistrale della classe che indicano esplicitamente fra gli sbocchi professionali la professione di Assistente Sociale devono garantire, tramite i requisiti d'accesso e/o specifiche attività formative inserite nel percorso, l'acquisizione di un'adeguata padronanza delle conoscenze e competenze indispensabili per lo svolgimento delle attività professionali previste per entrambe le sezioni dell'albo degli Assistenti Sociali."
- A questo si potrebbe accompagnare l'identificazione esplicita di quali siano queste conoscenze e competenze, identificazione che potrebbe essere effettuata dell'Ordine degli Assistenti Sociali insieme alla Conferenza Nazionale dei Presidenti dei corsi di studio nelle classi L-39 e LM-87 (CLASS) [o altro organismo che rappresenti le strutture universitarie direttamente coinvolte], in analogia con quanto avviene per altre classi di corso di studio (per esempio in Biologia o in Veterinaria) in cui organismi nazionali di rappresentanza indicano contenuti che a livello nazionale si ritiene tutti i corsi di studio di determinate classi o rivolti a specifici sbocchi professionali debbano fornire. Questo sistema permetterebbe un maggior livello di dettaglio e una maggiore flessibilità e adattabilità al progredire della conoscenza e al mutare delle condizioni sociali rispetto a una identificazione normativa.
- Infine, una volta modificati gli obiettivi formativi qualificanti della classe è possibile prevedere la sottoposizione di tutti gli ordinamenti attualmente attivati nella classe LM-87, adeguati alla nuova formulazione della stessa, al parere del CUN perché ne sia verificata la rispondenza alle esigenze sopra indicate.

IL SEGRETARIO  
(Dott. Michele Moretta)

LA PRESIDENTE  
(Prof.ssa Carla Barbati)